

Del. n. 39/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 7 febbraio 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di GAIOLE IN CHIANTI (SI), con deliberazione del 24 novembre 2016, n. 213;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 24 novembre 2016;

VISTI gli atti adottati dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 e sulla determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 (delibera della Giunta comunale del 1 dicembre 2016, n. 176 e delibere del Consiglio comunale del 21 dicembre 2016, n. 58 e n. 59) e, in particolare, per la corretta quantificazione dello stock dei debiti di finanziamento dell'ente e per la corretta determinazione della parte accantonata e destinata ad investimenti del

risultato riaccertato al 1 gennaio 2015, nonché per la rideterminazione del conseguente maggior disavanzo (extradeficit) e delle modalità di ripiano dello stesso;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha richiesto di partecipare al contraddittorio che si è svolto in adunanza pubblica il 7 febbraio 2017;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

E' stata rilevata la non corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del patrimonio.

L'errata determinazione risulta conseguente alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. 35/2013 tra le voci di entrata relative ai mutui e prestiti.

Dall'esame istruttorio è emerso che l'ente ha fatto ricorso alla suddetta anticipazione di liquidità nell'esercizio 2013 ed ha contabilizzato tale movimentazione (pari a 808.565,42 euro) al titolo V dell'entrata, categoria 3, "Assunzione di mutui e prestiti"; a fine esercizio l'intera somma, non impegnata, è confluita fra le poste vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2013.

Nell'esercizio 2014 l'ente ha movimentato la parte uscita del titolo III per il pagamento della rata da rimborsare all'Istituto mutuante e del titolo I per il pagamento degli interessi; a fine esercizio, sia nel 2013 che nel 2014, l'importo residuo dell'anticipazione concessa, non impegnato, è confluito le poste vincolate del risultato di amministrazione.

Per quanto concerne il conto del patrimonio l'ente ha contabilizzato dette operazioni movimentando lo stock dei debiti di finanziamento per mutui e prestiti, nel 2013 con variazione aumentativa per l'ammontare dell'anticipazione concessa e, nel 2014, con variazione in diminuzione per l'ammontare della prima rata restituita.

A tale riguardo occorre premettere che l'anticipazione di liquidità è stata prevista dal legislatore al solo fine di fornire liquidità agli enti locali e consentire agli stessi

il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 già finanziati in termini di competenza con risorse proprie dell'ente.

Si tratta, pertanto, di una anticipazione di liquidità finalizzata a consentire il superamento di momentanee difficoltà di cassa che non può in alcun modo costituire una fonte di finanziamento per i bilanci degli enti locali.

Il legislatore tuttavia non si è espresso circa la contabilizzazione di dette anticipazioni mentre la Sezione delle autonomie, nella citata deliberazione n. 19/2014, ha chiarito che questa deve essere effettuata in bilancio in modo tale da garantire la neutralità delle relative poste nei bilanci degli enti.

Nel caso di specie l'ente ha contabilizzato l'anticipazione di liquidità, sia nella gestione 2013 che nella gestione 2014, oltre che nelle voci del bilancio finanziario dedicate ai mutui e prestiti, anche tra i debiti di finanziamento del conto del patrimonio.

La Sezione ritiene che le poste in oggetto dovessero essere contabilizzate (sia in termini finanziari che patrimoniali) tra le anticipazioni di cassa e, soprattutto, che tale rilevazione dovesse essere effettuata fin dall'esercizio in cui è stata ottenuta la concessione della liquidità; questo perché, la natura propria dell'operazione doveva necessariamente garantire la neutralità di tali poste sul bilancio dell'ente.

Al riguardo la Sezione ribadisce che tale operazione, non costituendo in alcun modo fonte di finanziamento per il bilancio dell'ente, non deve essere considerata, ai fini patrimoniali, nella definizione dello stock di debito.

Il fenomeno rilevato è considerato quindi grave perché viene fornita una rappresentazione non veritiera della consistenza complessiva dell'indebitamento dell'ente.

La Sezione, ritenendo che sussista una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al risultato di amministrazione occorre ricordare che la Sezione, con specifiche pronunce di accertamento sui rendiconti 2010, 2011 e 2012 (delibere del 26 giugno 2012, n. 211, del 18 aprile 2013, n. 82 e del 30 luglio 2014, n. 143), ha accertato ricorrenti criticità nel mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente rilevando, in particolare, la condizione di disavanzo sostanziale di amministrazione sia per l'esercizio 2011 (per 166.081,56 euro) che per l'esercizio 2012 (per 160.300,77 euro) ove, oltre al mancato ripiano del disavanzo 2011, è stata accertata la mancata ricostituzione dei seguenti vincoli di spesa:

- 756,90 euro per spese in conto capitale;*
- 47.304,90 euro, quale accantonamento per fondo svalutazione crediti;*

- 46.462,31 euro quale avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012 in violazione dei vincoli presenti nel risultato di amministrazione 2011.

Con successive deliberazioni del 9 luglio 2013, n. 223 e del 5 novembre 2014, n. 222 la Sezione, sulla base di quanto attestato dall'ente in ordine alle misure correttive adottate per il finanziamento del disavanzo sostanziale rilevato per gli esercizi 2012 e 2013, ha preso atto dei provvedimenti approvati dall'ente (delibere del Consiglio comunale n. 25/2014 e 54/2014), riservandosi di valutare l'effettività di tali misure in sede di verifica dei questionari degli esercizi successivi.

In sede di esame sul rendiconto 2014 la Sezione ha rilevato l'avvenuta ricostituzione dei sottoindicati vincoli di spesa nelle poste del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014:

- nei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione 2014, quantificati dall'ente in 1.022.213,19 euro, risultano ricostituiti: per 166.081,56 euro, i vincoli necessari a finanziare il disavanzo sostanziale rilevato sul rendiconto 2011, per 756,90 euro e 46.462,31 euro (per un totale di 47.229,21 euro) i vincoli necessari a finanziare il disavanzo sostanziale rilevato sul rendiconto 2012;

- nel fondo svalutazione crediti, quantificato dall'ente in 78.955,24 euro, risulta ricostituito il vincolo di 47.304,90 necessario a finanziare il disavanzo sostanziale rilevato sul rendiconto 2012.

La Sezione ha altresì rilevato che l'intero avanzo di amministrazione 2013 (pari a 1.116.405,22 euro) è stato applicato al bilancio 2014, nel rispetto del vincolo di destinazione esistente per ciascuna delle sue componenti.

A seguito dell'istruttoria condotta sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuate dall'ente ai sensi del d.lgs. 118/2011, la Sezione ha innanzitutto rilevato che la delibera della Giunta comunale del 30 aprile 2015, n. 52, a tal fine adottata, fornisce due diverse rappresentazioni della suddivisione interna del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 in quanto gli importi delle poste accantonate, vincolate e destinate di tale risultato risultano diversamente indicati nel corpo della delibera e nel prospetto 5/2 ex d.lgs. 118/2011 ad essa allegato e parte integrante.

In sede istruttoria l'ente, al riguardo, ha fornito dati ulteriormente diversi dai quali è emerso che, in una fase successiva rispetto all'adozione dell'atto deliberativo, è stato disposto un accantonamento al "fondo passività potenziali", quantificato in 90.896,65 euro. Secondo l'ente è stato necessario costituire tale fondo a fronte di una passività da contenzioso con una ditta esecutrice di lavori pubblici (nota ente del 26 ottobre 2016 - prot. Sezione n. 5520/2016). In tale contesto, oltre a tale operazione, l'ente ha modificato l'importo della parte destinata ad investimenti (pari a 0,00 euro nel prospetto 5/2), rideterminandola in 9.064,57 euro.

Come attestato dall'ente in sede istruttoria, le modifiche sopra illustrate, entrambe disposte dall'ente in fase successiva al riaccertamento e relative sia alla parte accantonata che alla parte destinata agli investimenti del risultato di

amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, per un importo complessivo di 99.961,22 euro, sono state apportate mediante la contestuale decurtazione di quota parte della "parte vincolata" del risultato riaccertato rappresentata nell'allegato 5/2, che passa da 1.023.514,37 euro a 923.553,15 euro, mentre restano confermate negli importi attestati nell'allegato 5/2 le altre componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015.

Quanto sopra riportato fa emergere una non univoca rappresentazione della suddivisione interna del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 in relazione alle sue componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti. Ai fini della presente pronuncia e della successiva valutazione viene presa in considerazione la rappresentazione di tali valori attestata, ad oggi, dall'ente.

Per quanto concerne le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato dall'ente, pur in presenza di un risultato formale positivo pari a 972.781,95 euro, è stato accertato un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a -200.732,42 euro come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 ex d.lgs. 118/2011 alla delibera della Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 52.

Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 811.620,40 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 111.564,45 euro e 272.726,00 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 20.269,01 euro e 289.710,14 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 269.441,13 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 pari a 972.781,95 euro. L'ente ha, inoltre, provveduto alla definizione della parte accantonata ed alla quantificazione della parte vincolata e destinata ad investimenti, accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a -200.732,42 euro.

In conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit), per -200.732,42 euro, con atto consiliare del 13 giugno 2015, n. 18.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo,

ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

Sempre in ordine alle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate dall'ente, in sede istruttoria la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte destinata ad investimenti del risultato riaccertato, rispettivamente quantificati dall'ente in 150.000,00 euro ed in 9.064,57 euro.

In relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità la Sezione ha rilevato che le tipologie di entrate valutate dall'ente ai fini di tale accantonamento (TARES ed ICI) non sono state correttamente determinate nel loro ammontare "minimo" da accantonare.

Infatti, l'esame condotto dalla Sezione sul prospetto dimostrativo del fondo crediti di dubbia esigibilità, acquisito in sede istruttoria, ha evidenziato che:

- per la quantificazione della quota da accantonare al fondo relativa alle poste residuali inerenti la TARES l'ente, pur avendo correttamente proceduto a determinare la percentuale di riscossione sui residui del quinquennio 2010/2014, pari al 45,23 per cento ed il conseguente "complementare a 100" pari al 54,77 per cento, ha tuttavia disposto un accantonamento pari al 19,06 per cento dell'importo dei residui attivi di tale tipologia mantenuti al 1 gennaio 2015, anziché utilizzare la percentuale corretta del 54,77 per cento,*
- per la quantificazione della quota da accantonare al fondo relativa alle poste residuali inerenti l'ICI l'ente ha calcolato la percentuale media di riscossione del quinquennio 2010/2014 su quattro annualità anziché su cinque in quanto ha escluso da tale calcolo la percentuale di riscossione dell'anno 2010 (pari allo 0,00 per cento), utilizzando pertanto la percentuale del 10,50 per cento anziché l'effettivo "complementare a 100" pari all'83,54 per cento.*

Per quanto sopra esposto la Sezione accerta che, applicando la metodologia richiesta dal principio contabile, il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alla TARES doveva essere definito in 329.679,31 euro e quello relativo all'ICI in 254.462,29 euro per un importo complessivo che, secondo i nuovi principi contabili è da considerare congruo, pari a 584.141,59 euro e, pertanto, maggiore di 434.141,59 euro rispetto all'accantonamento effettuato dall'ente.

In relazione alla parte destinata ad investimenti del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015, è stata rilevata la non corretta definizione della quantificazione effettuata dall'ente rispetto a quanto definito in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2014.

In sede istruttoria è emerso, infatti, che nei fondi destinati agli investimenti del risultato di amministrazione riaccertato al 1° gennaio 2015, quantificati dall'ente in 9.064,57 euro, non risultano integralmente ricollocate le somme vincolate per

spese in conto capitale del rendiconto della gestione 2014, pari a 9.527,87 euro, con un differenziale da ricostituire di 463,30 euro.

In conseguenza quindi della non corretta definizione delle poste accantonate e destinate agli investimenti effettuata in sede di riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. 118/2011, viene altresì rilevata la non corretta determinazione del maggiore disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, quantificato dall'ente in - 200.732,42 euro.

Tale diversa quantificazione, dipesa dalla errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte destinata agli investimenti, come sopra rappresentato, ha comportato infatti un incremento del maggior disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui quantificato dall'ente.

Con la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 584.141,59 euro e della parte destinata agli investimenti, pari a 9.527,87 euro, il disavanzo di amministrazione effettivo al 1 gennaio 2015 risulta essere pari a - 635.337,66 euro e questo importo costituisce il cosiddetto "extradeficit" (- 200.732,42 euro accertato dall'ente e -434.605,24 euro accertato dalla Sezione e derivante dalla corretta definizione del FCDE e della parte destinata agli investimenti).

La non corretta definizione del "maggiore disavanzo" costituisce, altresì, una ulteriore grave irregolarità contabile, poiché viene previsto dall'ente il finanziamento di un minor disavanzo di amministrazione derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui al d.lgs. 118/2011.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritenendo che sussista una distorta rappresentazione dei dati conseguenti al riaccertamento, richiede la necessaria adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere:

- relativamente alla diversa rappresentazione delle componenti interne del risultato di amministrazione riaccertato, al fondo crediti di dubbia esigibilità ed alla parte destinata agli investimenti, alla correzione del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, con apposita delibera degli organi competenti;*
- in conseguenza della non corretta determinazione del maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 (extradeficit), alla correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal d.m. 2 aprile 2015. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento.*

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 ed al maggiore disavanzo, l'ente ha proceduto:

1. con delibera del Consiglio comunale del 21 dicembre 2016, n. 59, ad apportare le opportune modifiche al Conto del patrimonio degli anni 2013, 2014 e 2015 ed al bilancio di previsione 2015 ai fini dell'esatta allocazione della quota capitale inerente la restituzione dell'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del d.l. 35/2013, fra le anticipazioni di cassa anziché fra i

debiti di finanziamento, disponendo altresì la sua esatta allocazione anche per le annualità 2016 e successive sia sul conto finanziario che patrimoniale, così da assicurare la corretta definizione dello stock di indebitamento dell'ente;

2. alla riapprovazione, con delibera della Giunta comunale del 1 dicembre 2016, n. 176, dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario (allegati 5/1 e 5/2 al d.lgs. 118/2011), a parziale modifica della delibera GC del 30.4.2015, n. 52 (atto di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui). Le modifiche apportate al risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 hanno riguardato la rideterminazione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, riapprovato in 584.141,59 euro anziché in 150.000,00 euro e la rideterminazione della parte destinata ad investimenti in 9.527,87 euro anziché in 9.064,57 euro, con conseguente riduzione della parte disponibile che passa da -200.732,42 euro a -635.337,66 euro e si configura, interamente, quale maggior disavanzo (extradeficit), incrementato di 434.605,24 euro rispetto alla precedente quantificazione dell'ente;
3. alla corrispondente rideterminazione, con delibera del Consiglio comunale del 21 dicembre 2016, n. 58, del maggior disavanzo (extradeficit), pari a -635.337,66 euro ed incrementato di 434.605,24 euro a seguito dell'avvenuta ricostituzione di vincoli ed accantonamenti sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;
4. all'approvazione, con delibera del Consiglio comunale del 21 dicembre 2016, n. 58, delle modalità di ripiano del maggior disavanzo di -635.337,66 euro consistenti nella sua rateizzazione trentennale. A tale proposito l'ente ha precisato che:
 - a. la prima rata è già stata accantonata nell'esercizio 2015 ed ammonta a 10.732,42 euro, importo definito con precedente delibera del Consiglio comunale n. 18/2015;
 - b. la seconda rata di 31.623,48 euro è stata accantonata nell'esercizio 2016, comprensiva dell'incremento della rata relativo agli anni 2015 e 2016;
 - c. le restanti 28 rate saranno poste a carico dei bilanci delle annualità 2017-2044 per un importo costante pari a 21.177,92 euro, da finanziare con fondi ordinari sulla parte corrente del bilancio.

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit non vengono individuate in modo puntuale le risorse ordinarie di bilancio che, a tal fine, saranno utilizzate;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta definizione dello stock di indebitamento dell'esercizio 2014 e delle componenti interne del risultato rideterminato al 1 gennaio 2015, risultano idonei

poiché l'ente ha provveduto, con tali specifici atti, alla modifica delle scritture patrimoniali ed alla rettifica formale del risultato di amministrazione riaccertato, nelle sue componenti accantonate, vincolate e libere;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alle modalità di copertura e finanziamento del maggior disavanzo (extradeficit) al 1 gennaio 2015 non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con specifico atto adottato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando gli strumenti previsti dal d.m. 2 aprile 2015;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera CC 58/2016 di ripiano dell'extradeficit ed al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione dello stock di indebitamento dell'esercizio 2014 ed al risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in particolare alla ricostituzione delle somme accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità e destinate agli investimenti, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente, rinviando alle successive attività del controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Si rileva altresì la violazione del termine previsto dall'art. 148-bis del TUEL per l'adozione dei provvedimenti correttivi.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 febbraio 2017.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **7 FEB. 2017**

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli

